Documento 30/03/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 30/03/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1535

Note

Allegati

Titolo REISCRIZIONE ALL'ALBO - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE RETROATTIVA DA PARTE DI INARCASSA

Testo Viene richiesto parere sulla lettera pervenuta ad un Ingegnere (che, dopo essersi cancellato dall'albo, ha chiesto ed ottenuto la reiscrizione), con cui Inarcassa gli intima di richiedere "immediatamente la cancellazione dall'albo professionale con decorrenza retroattiva alla data di reiscrizione (29/11/2011)", pena la revoca definitiva del trattamento pensionistico.

Questo perché la reiscrizione all'albo professionale è incompatibile con lo status di pensionato di anzianità.

Sulla originale questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre rammentare che, in tema di provvedimenti di iscrizione all'albo, vi è, per legge, la competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine provinciale, mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso i detti provvedimenti (ex art.10 RD n.2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

Non può quindi chiedersi al Consiglio Nazionale di sostituirsi all'Ordine nel compiere valutazioni che la legge rimette all'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine provinciale.

In secondo luogo, per le questioni previdenziali, il CNI è solito rinviare gli interessati direttamente ad Inarcassa, in quanto organismo competente in materia.

Semmai, vista la particolarità del caso concreto, l'Ordine provinciale potrebbe valutare l'opportunità di contattare il delegato al Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa della Provincia, per un supplemento di

istruttoria, oppure chiedere all'iscritto del perché si è reiscritto all'albo, sapendo le conseguenze della sua domanda di iscrizione.

Certo è che vi è autonomia tra le valutazioni di spettanza della Cassa previdenziale di Categoria e le valutazioni di spettanza dell'Ordine provinciale (per l'affermazione in via generale del principio, anche se riferito alla Cassa di previdenza di un'altra professione, si veda la Cassazione civile, sezione Lavoro, 25/01/1988 n.618, allegata) ; si vuol dire, cioè, che spetta al Consiglio dell'Ordine, così come valutare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione all'albo, valutare la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, senza che vi sia un obbligo di uniformarsi alle richieste di Inarcassa.

Per quanto concerne la cancellazione retroattiva, la legge professionale degli Ingegneri prevede la cancellazione, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, "di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione" (ex art.20 RD 23/10/1925 n.2537).

La cancellazione retroattiva non è quindi prevista nella legge professionale.

Qualora invece si pensasse di utilizzare lo strumento, di carattere generale, della revoca di provvedimenti amministrativi, ex art.21-quinquies della legge 7/08/1990 n.241 e ss. mm., per revocare il provvedimento di avvenuta iscrizione all'albo, occorre ricordare che tre sono i presupposti che, in via alternativa, legittimano l'adozione di un provvedimento di revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole da parte dell'Autorità emanante (ovvero da altro organo previsto dalla legge) e cioè : sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto e nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (Consiglio di Stato, V sez., 8/09/2011 n.5050).

Bisogna però tenere presente, in tal caso, che la revoca (oltre a comportare il pagamento di un indennizzo in caso di pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati) "determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti" (secondo periodo del comma 1 dell'art.21-quinquies cit., in allegato), ovvero la revoca opera ex nunc.

Mentre, nel caso prospettato, Inarcassa richiede la cessazione degli effetti dell'iscrizione a far data dal 29/11/2011.

Si trasmettono queste considerazioni alla valutazione dell'Ordine provinciale, unico soggetto legittimato, come detto, a decidere sulla istanza di cancellazione dell'iscrizione.

ALLEGATI:

1) Cass. Civile, sez. Lavoro, 25/01/1988 n.618 ;

2) Art.21-quinquies legge n.241/1990 ;

3) Consiglio di Stato, 8/09/2011 n.5050 ;

4) Consiglio di Stato, 4/11/2011 n.5858.